

## *“Istituzione di un Fondo regionale per interventi di solidarietà internazionale”*

Legge regionale 16 aprile 1992, n. 18

### Il Consiglio regionale

Visto il disegno di legge relativo a *“Istituzione di un fondo regionale per interventi di solidarietà internazionale”* (deliberazione della Giunta regionale n. 47/DDDL del 25 ottobre 1991);

Udita la relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere *Giuseppe Pupillo*, nel testo che segue:

*“Signor Presidente, colleghi consiglieri,*

*nel corso degli ultimi anni la Regione del Veneto si è più volte resa interprete dei sentimenti di solidarietà delle Genti Venete intervenendo, anche mediante il ricorso a specifiche leggi regionali, con iniziative di aiuto e soccorso a popolazioni tragicamente colpite da disastri naturali, come nel caso del violento terremoto in Armenia del dicembre 1988 (legge regionale 28 marzo 1989, n. 9), o do straordinarie situazioni di difficoltà, come in occasione dei drammatici scontri che nel dicembre 1989 determinarono la caduta del regime in Romania, evidenziando gravissime situazioni di disagio economico, sociale e sanitario (legge regionale 20 marzo 1990, n. 20).*

*Alcune recenti vicende internazionali dalla guerra del Golfo alla crisi jugoslava – se da un lato hanno messo in moto tutta una serie di iniziative, promosse da organismi associativi e di volontariato e da Enti pubblici ed Istituzioni private, finalizzate in particolare alla salvaguardia della vita umana, all'autosufficienza alimentare, alla crescita economica, sociale e culturale delle popolazioni – iniziative espressamente individuate anche dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49 “Nuova disciplina della cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo” – hanno d’altra parte evidenziato la necessità di una presenza attiva della Regione, a livello locale, per sostenere e coordinare tra loro le varie iniziative promosse, al fine di evitare che la dispersione in molteplici interventi isolati le renda scarsamente efficaci e poco incisive, nonché per esprimere tutte le potenzialità della Regione con il coinvolgimento delle sue diverse strutture operanti nei settori della sanità, dei servizi sociali, della formazione professionale, della promozione economica, a livello nazionale, per collegare gli interventi locali agli indirizzi della politica estera del Governo.*

*Con il presente disegno di legge “Istituzione di un Fondo regionale per interventi di solidarietà internazionale” la Regione del Veneto intende quindi dotarsi di uno strumento che permetta di intervenire concretamente e con prontezza al verificarsi di accadimenti che interessino con carattere di particolare e straordinaria gravità aree diverse del mondo, per confermare la consolidata tradizione delle Genti Venete nel campo della solidarietà internazionale, senza dover di volta in volta far ricorso a complessi iter legislativi.*

*La disponibilità di un agile strumento di intervento consente inoltre all’Organo di governo regionale di dare più celermente risposta alle molteplici sollecitazioni che sempre più spesso pervengono dal Consiglio regionale, per interventi e iniziative di solidarietà o di difesa dei diritti fondamentali dell’uomo e dei popoli.*

*Per questi scopi, l’art. 1 dispone la costituzione di un fondo annuo regionale finalizzato alla promozione di attività di soccorso della Regione Veneto per fronteggiare casi di calamità naturali, danneggiamenti e distruzioni di patrimoni ambientali e artistici, e situazioni di denutrizione o di carenze igienico-sanitarie che minacciano la so-*

*prorovivenza di fasce ampie della popolazione mondiale, oltre che per favorire la ripresa dello sviluppo economico e sociale dei Paesi destinatari degli interventi regionali.*

*Per interventi di volta in volta indicati la Regione può promuovere pubbliche sottoscrizioni da far affluire in un apposito conto corrente, nonché – al verificarsi di situazioni di grandissima emergenza – incrementare lo stanziamento annuo previsto per il fondo regionale, nell'ambito della legge di rifinanziamento e modifica di leggi regionali adottata in corrispondenza dell'assestamento del relativo bilancio di previsione.*

*L'articolo 2 definisce la tipologia degli interventi di solidarietà internazionale che possono essere direttamente promossi dalla Regione o avviati dalle organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e dagli organismi associativi e di volontariato, dagli Enti pubblici e dalle Istituzioni private presenti nella Regione.*

*Lo stesso articolo dispone inoltre che l'individuazione degli interventi e le modalità della loro attuazione vengano deliberate dalla Giunta regionale, previa intesa con il Governo.*

*Il comma 3 dell'art. 2 dispone infine la trasmissione alla competente Commissione consiliare di una relazione annuale, predisposta dalla Giunta regionale, sullo stato di attuazione delle iniziative assunte in base alla legge.*

*L'art. 3 prevede una norma transitoria che autorizza la Giunta a concedere contributi o quegli Enti locali e Associazioni che già a partire dall'1 gennaio 1991 hanno attuato interventi a favore delle popolazioni i cui territori ora appartengono alle Repubbliche di Croazia e Slovenia.*

*L'art. 4 prevede la copertura finanziaria della spesa, mentre l'articolo 5 dichiara l'urgenza della presente legge anche al fine di poter dare in tempi brevi risposte concrete o recenti richieste di intervento avanzate dal Consiglio regionale.*

*La Prima Commissione consiliare ha approvato all'unanimità il progetto di legge che è sottoposto all'approvazione di questo Consiglio”;*

Esamina e vota, articolo per articolo, il disegno di legge composto di n. 5 articoli. Preso atto che la votazione ha dato, per tutti i n. 5 articoli, il seguente risultato:

Assegnati	n. 60
Presenti	n. 32
Votanti	n. 32
Voti favorevoli	n. 31
Voti contrari	n. 1

### **Il Consiglio regionale**

Approva quindi la legge nel suo complesso nel testo che segue:

## **Istituzione di un fondo regionale per interventi di solidarietà internazionale**

### **Art. 1 - Finalità**

1. La Regione del Veneto, nello spirito di solidarietà tra i popoli, contribuisce alle attività di soccorso e di aiuto verso altri Paesi finalizzate a fronteggiare situazioni straordinarie di denutrizione, di carenza igienico-sanitaria, di disagio sociale, di distruzione del patrimonio ambientale e artistico, che minacciano la stessa sopravvivenza delle popolazioni colpite da disastri naturali o da gravi difficoltà economiche e sociali, nell'ambito degli indirizzi e della politica estera del Governo.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione interviene mediante:

a) istituzione di un fondo annuo denominato Fondo regionale per interventi di solidarietà internazionale, finalizzato ad interventi diretti della Regione e ad iniziative di promozione e sostegno di analoghi interventi di solidarietà avviati in sede locale;

b) collaborazione e sostegno nel quadro normativo definito dal Ministero degli Affari Esteri agli interventi e alle iniziative di solidarietà delle organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e degli organismi associativi e di volontariato, degli Enti pubblici e delle Istituzioni private presenti nella Regione.

3. Per i fini indicati nella presente legge e con riferimento a specifici interventi di volta in volta definiti dalla Giunta regionale, la Regione può altresì promuovere pubbliche sottoscrizioni da far affluire in un apposito conto corrente, che andrà ad incrementare il fondo regionale per interventi di solidarietà internazionale.

4. In casi di gravissima emergenza il fondo regionale per interventi di solidarietà internazionale, finanziato nei termini di cui al successivo art. 4, può altresì essere incrementato per iniziativa della Giunta regionale, con ulteriore stanziamento fissato con la legge di rifinanziamento e modifica di leggi regionali adottata in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione.

#### **Art. 2 - Tipologia e modalità di intervento**

1. Gli interventi di solidarietà internazionale direttamente promossi dalla Regione o avviati dai soggetti pubblici e privati di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), devono essere finalizzati a contribuire al soddisfacimento dei bisogni primari e in particolare alla salvaguardia della vita e della dignità delle persone, all'autosufficienza alimentare, alla valorizzazione delle risorse umane, alla conservazione del patrimonio ambientale e artistico, e al sostegno dei processi di sviluppo delle popolazioni interessate all'intervento regionale, e possono consistere in:

- a) attuazione di interventi di emergenza a carattere igienico-sanitario e alimentare, con particolare attenzione alla condizione femminile e all'infanzia;
- b) forniture di opere, beni e servizi;
- c) collaborazione tecnica, anche mediante l'invio di personale regionale e il coordinamento delle eventuali risorse umane messe a disposizione dai soggetti pubblici e privati di cui all'art. 1, comma 2, lettera b).

2. L'individuazione degli interventi previsti al precedente comma 1, e le modalità della loro attuazione saranno deliberate dalla Giunta regionale, nell'ambito dei programmi predisposti dalle competenti amministrazioni statali. Per l'acquisizione degli elementi conoscitivi e la definizione dei programmi di intervento di cui alla presente legge, la Giunta regionale si avvale dell'attività istruttoria dei Dipartimenti regionali per le politiche e la promozione dei diritti civili e per i rapporti con gli organismi internazionali, coordinati dal Segretario generale della programmazione.

3. Entro il mese di gennaio la Giunta regionale trasmette, per conoscenza, alla Commissione consiliare speciale per la Cooperazione allo Sviluppo una relazione annuale sullo stato di attuazione delle iniziative assunte in base alla presente legge.

#### **Art. 3 - Norma transitoria**

1. In fase di prima attuazione della presente legge la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi agli Enti e alle organizzazioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera b) che hanno realizzato, a partire dall'1 gennaio 1991, interventi di solidarietà, accoglienza e assistenza a favore delle popolazioni delle Repubbliche di Slovenia e di Croazia.

2. Le domande, corredate da idonea documentazione, dovranno essere presentate alla Giunta regionale dai soggetti di cui al precedente comma 1 entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

#### **Art. 4 - Norma finanziaria**

1. All'onere di lire 1.000 milioni derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante l'utilizzo della partita n. 4 "Iniziative regionali per la tutela dei diritti civili" del fondo globale spese correnti iscritto al cap. 80210 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1992 e contemporanea istituzione del capitolo n. 70016 denominato "Fondo per interventi di solidarietà internazionale" con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per competenza e per cassa.

2. Per gli esercizi finanziari successivi al 1992 si provvedrà con le leggi annuali di approvazione del bilancio ai sensi dell'art. 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43.

**Art. 5 - Dichiarazione d'urgenza**

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. ■